

INNOVAZIONE
E OPPORTUNITÀ
PER GLI STUDI

professioni



Tempi di lavoro
Gestire nello studio
i periodi di punta:
per i dipendenti
fino a 8 ore in più
(senza maggiorazioni)

Per i periodi di punta il Ccnl consente una flessibilità di orario: le ore extra vanno recuperate e fanno maturare permessi.
Alessandro Rota Porta
— a pagina 11



Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilssole24ore.com

.professioni .casa — LUNEDÌ .export — MARTEDÌ .lavoro — MERCOLEDÌ nòva.tech — GIOVEDÌ .marketing — VENERDÌ .moda — SABATO .lifestyle — DOMENICA




ILLUSTRAZIONE DI STEFANO PIETRAMALA

Lavorare all'estero. Anche i professionisti che hanno il riconoscimento automatico della qualifica in base alle regole Ue devono aspettare l'ok del Paese di destinazione

Dagli avvocati agli architetti la via stretta per l'Europa

Dario Aquaro
Chiara Bussi

Esercitare la professione in pianta stabile in un altro Paese europeo? È un'opzione a portata di mano, ma con regole diverse in base alla categoria di appartenenza.

Secondo la banca dati della Commissione Ue, dal 1997 al 2017 sono stati circa 600mila i professionisti globetrotter dei 28 Paesi: tra loro 35.729 italiani. Le mete più gettonate sono state finora il Regno Unito (scelto nel 41% dei casi) e la Svizzera (21%), seguiti a distanza da Francia, Belgio, Spagna e Germania. In testa ci sono i medici (circa 12 mila) e gli infermieri di primo e secondo livello (8.700); ma i Paesi Ue vicini e lontani esercitano appeal anche su farmacisti, ingegneri e avvocati. E sugli architetti, che incidono per il 19% sulla mobilità professionale europea.

A dettare le regole di questa mobilità è soprattutto la direttiva

2005/36/Ce aggiornata nel 2013, che favorisce la libera circolazione dei lavoratori nel mercato unico e nei Paesi dello Spazio economico europeo (Norvegia, Liechtenstein e Islanda), e ha riunito 15 diverse discipline riguardanti specifiche professioni. La direttiva 2005/36 vale per le professioni regolamentate nel Paese di destinazione, ma non si applica a revisori dei conti e intermediari assicurativi, che seguono regole ad hoc. Una graduale rimozione delle barriere, incoraggiata anche da una serie di sentenze della Corte di giustizia Ue.

Le professioni «armonizzate»

Medici, infermieri e architetti (così come veterinari, ostetriche e farmacisti) beneficiano del cosiddetto "riconoscimento automatico", perché i requisiti minimi di formazione sono stati "armonizzati" a livello europeo. Per loro il primo passo è sempre quello di chiedere il riconoscimento della qualifica all'autorità competente del Paese di destinazione, le cui verifiche in questo caso so-

no più rapide e snelle.

Nel caso dei **medici**, un documento chiave da presentare è quello che attesta il "good professional standing", cioè l'onorabilità professionale, rilasciato dal ministero della Salute. «La libera circolazione della nostra professione - spiega Nicolino D'Autilia, responsabile del settore estero dell'Ordine (Fnomceo) - ha fatto notevoli passi avanti. I tempi di attesa per ottenere l'attestato sono però in alcuni casi molto lunghi, anche mesi».

Tra gli **architetti**, il riconoscimento è per chi ha un percorso di studi completo, con laurea quinquennale. «Mentre la figura degli **junior**, prevista soltanto in pochi Paesi Ue, non è riconosciuta», spiega Livio Sacchi, del Consiglio nazionale (Cnappc). «A ogni modo, gli architetti italiani sono tra i più stimati all'estero per professionalità, anche fuori dalla Ue. Ma intanto a livello comunitario guardiamo con attenzione agli sviluppi della Brexit, mentre i professionisti inglesi hanno comunque chiesto di restare all'interno del Consiglio eu-

ropeo degli architetti».

Gli **infermieri** (al pari di farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari) hanno visto arrivare due anni fa la tessera professionale europea: una procedura online ancor più facile e veloce, in cui è il centro dello Stato di origine a valutare in primis i documenti. «Servirebbe però - dice Beatrice Mazzoleni, segretaria nazionale della Fnopi (Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche) - una maggiore uniformità tra i vari soggetti europei che si interfacciano con i lavoratori ospitati stabilmente in un altro Paese».

Il sistema generale

Ci sono altre professioni che vorrebbero accedere al meccanismo della tessera europea: in particolare architetti e **ingegneri**. Ma se i primi beneficiano già del riconoscimento automatico delle qualifiche, i secondi ricadono nel sistema generale previsto dalla direttiva 205/36/Ce. Che non è automatico ma prevede un confronto tra i percorsi formativo-professio-

nali degli Stati e la possibilità, in caso di differenza "sostanziale" di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento). Gli ingegneri, già inclusi nella prima fase di sperimentazione della tessera, e poi scartati a causa della disomogeneità dei percorsi formativi tra i Paesi Ue, puntano comunque ad accedere al riconoscimento facilitato di cui già fruiscono gli architetti.

Regole ad hoc

Ancora differente il percorso per il riconoscimento del titolo degli **avvocati**. Per poter esercitare stabilmente all'interno della Ue il legale deve dimostrare almeno tre anni di attività nel Paese di destinazione. «Il sistema funziona - dice Carlo Forte, rappresentante del Consiglio nazionale forense a Bruxelles - e del resto i requisiti per la nostra professione, che per sua natura è fortemente radicata nel diritto nazionale, non potrebbero essere armonizzati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINQUE CASI A CONFRONTO

1 ARCHITETTI Junior senza automatismi

I percorsi formativi degli architetti sono stati "armonizzati" a livello europeo e i professionisti italiani possono fruire del riconoscimento automatico delle qualifiche, se in possesso di laurea quinquennale (sono esclusi gli architetti **junior**). Occorre avere la qualifica indicata nell'allegato V della direttiva 2005/36/Ce (titolo di formazione ed eventuale certificato). L'autorità dello Stato ospitante non può dunque controllare la formazione e richiedere documenti che ne specifichino il contenuto. Deve confermare la ricezione della domanda entro un mese e deve decidere entro tre mesi. I requisiti linguistici non devono superare quanto oggettivamente necessario per l'esercizio della professione.

2 AVVOCATI Tre anni di rodaggio

Per gli avvocati esistono regole ritagliate su misura e definite dalla direttiva 98/5/Ce e in quella 2005/36. Un legale italiano che intende esercitare stabilmente la professione in un altro Paese Ue deve iscriversi all'elenco professionale della città dove intende lavorare (ad esempio il Barreau de Paris). Per i primi tre anni potrà esercitare il diritto del Paese di destinazione o quello Ue, ma in tribunale dovrà affiancare un "collega" di quel Paese. Poi avrà diritto al riconoscimento vero e proprio. Competente per la verifica del titolo è sempre l'Ordine del luogo di stabilimento. Ad esso si dovrà presentare il certificato di cittadinanza, l'attestazione dell'iscrizione a un Ordine italiano e, alla fine dei 3 anni, un dossier in cui si dimostri il carattere regolare ed effettivo dell'attività svolta nel Paese di stabilimento.

3 INFERMIERI Iter più facile con la tessera

La professione di infermiere è una delle sette "armonizzate" a livello Ue e regolamentata dalla direttiva 2005/36/Ce. Per poter lavorare in un Paese Ue occorre chiedere il riconoscimento del titolo all'autorità del Paese di destinazione. In genere questa richiede un certificato di "good standing" (certificato di onorabilità professionale), emesso dal ministero della Salute. Per lavorare nel Regno Unito occorre invece l'iscrizione al registro nazionale Nmc e un certificato linguistico IELTS con votazione di almeno 7. Gli infermieri possono anche richiedere la tessera professionale europea con procedura elettronica e un iter più snello.

4 INGEGNERI Confronto sulla formazione

Per esercitare stabilmente la professione di ingegnere in un altro Stato Ue bisogna fare domanda all'autorità responsabile del Paese ospitante, dopo aver chiesto al ministero della Giustizia italiano di certificare la propria abilitazione. L'autorità estera verifica il livello della qualifica secondo i criteri della direttiva 2005/36, confrontando i contenuti della formazione con quella nazionale richiesta. Eventuali differenze sostanziali "di percorso" possono essere colmate con misure compensative: un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale. Spetta al richiedente optare per l'uno o per l'altra.

5 MEDICI Possibile un esame di lingua

Anche la professione di medico beneficia del riconoscimento automatico secondo la direttiva 2005/36. Il primo passo è inoltrare la domanda di riconoscimento all'autorità estera competente, che in genere è l'Associazione professionale, che deve rispondere entro quattro mesi. In genere è richiesto un "attestato di conformità" e il "good standing" (onorabilità professionale) rilasciati dal ministero della Salute. I beneficiari del riconoscimento devono avere la conoscenza linguistica necessaria per esercitare la professione in un altro Paese Ue e in alcuni casi l'autorità competente del Paese ospitante richiede un esame di lingua.

Nuova disciplina in arrivo

Test di proporzionalità per rimuovere nuove barriere

Marina Castellaneta

Europa senza frontiere per i professionisti è ancora un puzzle incompiuto, ma sta per aggiungersi un altro tassello per cercare di rimuovere eventuali ostacoli. Prima di mettere in campo nuove regole che possono limitare l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata, gli Stati Ue dovranno effettuare un test di proporzionalità. Si tratta di una valutazione di impatto da svolgere in modo "obiettivo e indipendente" con la quale i Paesi europei saranno tenuti a verificare che le nuove regole non siano diretta-

mente o indirettamente «discriminatorie sulla base della nazionalità o della residenza».

A prevedere il test di proporzionalità è la direttiva 2018/958 che dovrà essere recepita dai Paesi Ue entro il 30 luglio 2020. L'Italia sta accelerando i tempi per arrivare puntuale e l'atto è stato incluso nella legge di delegazione europea 2018, in fase di approvazione.

Non si tratta di un'armonizzazione dei requisiti per l'accesso a una professione regolamentata, che rimane nelle competenze degli Stati, ma di un freno alla loro autonomia, per assicurare interventi che non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di

uno scopo e che tengano conto dell'impiego di mezzi che siano il meno restrittivi possibile.

L'obbligo di valutare la proporzionalità dei requisiti che si frappongono all'accesso alle professioni e al loro esercizio era stato fissato nella direttiva 2005/36, ma l'esame è stato disomogeneo. Di qui la scelta di intervenire con un atto ad hoc per garantire l'applicazione di un principio generale e fondamentale per il mercato interno.

Il test dovrà essere effettuato su tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso a una professione o il suo esercizio. Questo vuol

dire che nel campo di applicazione sono incluse questioni come l'uso dei titoli professionali e ogni attività legata a questo aspetto. La direttiva non si applica, però, nei casi in cui i requisiti specifici relativi a una professione siano già oggetto di una disciplina Ue.

La direttiva, poi, non introduce nozioni statiche ma chiede agli Stati di tenere «in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione delle disposizioni in questione».

Sul contenuto del test di proporzionalità, gli Stati dovranno agire nel rispetto dell'articolo 7 secondo il quale sono da considerare, tra gli altri fattori, la natura dei

rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico e, in particolare, i rischi per i destinatari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o i terzi, l'impatto sulla libera circolazione, la possibilità di intervenire con misure meno restrittive per conseguire l'obiettivo di interesse pubblico.

L'iter seguito e le misure adottate, oltre ad essere sottoposte a uno scrutinio degli interessati, inclusi i destinatari dei servizi, anche attraverso l'utilizzo di consultazioni pubbliche, potranno essere oggetto di ricorso. Spetta agli Stati predisporre gli strumenti in questa direzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA